

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

COPIA

L.R. 6/2009 – TITOLO III (NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO) – ART. 55, COMMA 3 – DELIBERAZIONE COMUNALE RELATIVA ALLE LIMITAZIONI DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTT. 53 E 54.

Nr. Progr. 65

Data 21/09/2009

Seduta Nr. 11

Cod. Ente : 036045

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 21/09/2009 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", oggi 21/09/2009 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
LAMANDINI FRANCESCO - SINDACO	S	BONI ANDREA	S	GALLONI LAURA	S
BAROZZI DANIELA	S	GRAZIA GAETANO	N	NARDINI GRAZIELLA	S
ZANNI SARA	S	VANDINI MADDALENA	S	ARATRI ILLIAS	S
GIOIA UMILE	S	DASSANAYAKE BRINDSLEY SALIYA	S	MALMUSI ALBERTO	S
VILLA MARCO	S	VENTURI MICHELE	N	BERTELLI ANDREA	S
LUGLI MAURO	S	TONOZZI MAURIZIO	S	FERRARI PIER MARIA	S
COSTANTINI UMBERTO	N	GRAPPOLI FRANCA	S	BIAGI ENRICA	S
Totale Presenti: 18		Totale Assenti: 3			

Sono presenti gli assessori esterni:

VENTURELLI ANTONIO, CAVALLIERI ARMANDO, STEFANI DANIELE

Assenti Giustificati i signori:

COSTANTINI UMBERTO; GRAZIA GAETANO; VENTURI MICHELE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla riunione il VICE-SEGRETARIO COMUNALE del Comune, TINARELLI CLAUDIO

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

OGGETTO:

L.R. 6/2009 – TITOLO III (NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO) – ART. 55, COMMA 3 – DELIBERAZIONE COMUNALE RELATIVA ALLE LIMITAZIONI DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTT. 53 E 54.

Relazione il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.R. n. 6 del 6 luglio 2009 “Governo e Riqualficazione Solidale del Territorio” in vigore dal 22.07.2009, data di pubblicazione sul B.U.R. – Regione Emilia Romagna, la quale modifica le principali leggi regionali in materia di governo del territorio ed in particolare introduce nuove disposizioni in materia di edilizia e urbanistica straordinarie, seppur temporanee, e sovraordinate alla pianificazione comunale;

Richiamata, per quanto interessata dal presente provvedimento, la Variante Generale al PRG di Spilamberto approvata con Del. G.R.. n. 2650 del 5/11/1996 e sue successive varianti ex art. 15 L.R. 47/78.

Dato atto che:

- le misure straordinarie previste dalla nuova legge, operanti fino al 31 dicembre 2010, sono in attuazione della “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 131/2005, tra Stato, Regioni e gli Enti Locali, per individuare misure che contrastino la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia” come sancita il 1° aprile 2009;

- dette misure straordinarie, disciplinate dal titolo III e nello specifico dall’art. 53 e 54 della legge in parola, riguardano sostanzialmente incrementi di superficie edificabile di tipo residenziale, premiali rispetto agli indici e parametri previsti dai PRG vigenti, da attuarsi tramite interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti alla data del 31 marzo 2009;

- la possibilità di detti incrementi rimane subordinata al perseguimento di un effettivo rinnovo del patrimonio edilizio tramite l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici o loro ampliamenti ed impianti energetici dell’intero edificio, inoltre, dove previsto dalla legislazione vigente per classificazione sismica, all’adeguamento sismico dell’intera costruzione;

- detti interventi , con riferimento al territorio comunale, non sono consentiti per gli edifici situati nei seguenti ambiti:

- a) limitatamente al vigente PRG alle zone “omogenee A – rif. art. 28 NTA, e negli insediamenti ed infrastrutture di cui all’art. A-8 della L.R. 20/00;
- b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, *omissis* , come perimetrati nel PTPR ovvero nel PTCP recentemente approvato;
- c) *omissis (parchi e riserve naturali di cui alla L. 394/91)*;
- d) sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
- e) su ogni altra area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, ovvero destinata ad opere e spazi pubblici, ovvero destinata a PEEP (ex L. 167/62);
- f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato di cui alla L. 267/98;
- g) *omissis (abitati da trasferire)*;
- h) nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio rilevante di cui all’art. A-3 L.R. 20/2000.

Tenuto conto che:

- il disposto del comma 3 dell'art. 55 della soprarichiamata legge, prevede che *“i Comuni entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della Legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli art. 53 e 54, in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia”*;

- in relazione del suddetto disposto i Comuni dell'Unione Terre di Castelli hanno istituito un tavolo tecnico al fine di verificare possibili azioni ed atteggiamenti omogenei da parte delle Amministrazioni comunali, relativamente all'individuazione degli ambiti e/o fabbricati da escludere dai disposti della citata legge;

- la eterogeneità delle strumentazioni urbanistiche comunali, oltre alle differenti realtà morfologiche, economiche sociali dei territori hanno portato a valutazioni differenziate per ogni singola Amministrazione comunale;

Valutata e preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A), nella quale vengono esplicitati i diversi ed eventuali effetti di tale nuova normativa sul vigente strumento urbanistico – P.R.G. del Comune di Spilamberto, approvato con Del. G.R. n. 2650 del 5/11/1996 ed alcune sue varianti successivamente intervenute;

Considerato che:

- come al meglio motivato nella suddetta relazione, l'incentivazione dei processi economici sul territorio, perseguibili anche attraverso una premialità in termini di superfici edificabili, non può non essere vista se non congiuntamente ad altrettanti processi di innovazione del patrimonio edilizio esistente, razionalizzazione dell'uso delle energie, elevazione dei livelli di sicurezza, valorizzazione dei suoli edificabili e di contro recupero dei suoli inidonei seppur antropizzati, ma altresì valori socio-culturali storicamente presenti e maturati;
- la corretta individuazione degli ambiti di applicazione delle citate norme non possa essere disgiunta da una altrettanto attenta individuazione degli ambiti o immobili per i quali tali misure “straordinarie” non siano opportune, dovendosi avere pur sempre presente i principi ed obiettivi propri del nuovo disposto legislativo che come richiamati nel medesimo titolo della legge “Governo e Riqualificazione solidale del Territorio”, non prescindono dalla salvaguardia dei valori socio-culturali e ambientali.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra premesso, valutato e considerato, **procedere** ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della nuova L.R. 6/2009, **alla esclusione** dai disposti degli art. 53 e 54 della citata legge, oltre a quanto già esplicitamente escluso dalla medesima legge, **delle seguenti zone urbanistiche**, come classificate dal vigente PRG di Spilamberto:

- a) Zone B – sottozona B1 perimetrata come “zona di prima espansione” relativamente alle zone caratterizzate da una organizzazione urbana ed edilizia riconoscibile ed individuabile nel tipo edilizio di villa signorile con giardino (art. 29 delle NTA del PRG);
- b) Zone E 3.4 di rispetto ai Beni Culturali

Ritenuto inoltre opportuno di evidenziare che la Legge Regionale prevede il divieto di delocalizzazione degli edifici oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione come previsti al comma 2 dell'art. 54 in particolare nelle seguenti zone D (sottozone DA1-DA2-DI1-DI2-DI3) artigianali e industriali di cui agli art. 33, 34,35,36,37 delle NTA al fine di evitare l'aumento delle

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 21/09/2009

unità residenziali in zone per loro natura non vocate all'insediamento di residenze se non come funzione di custodia alle unità immobiliari ad uso artigianale-industriale;

Viste:

la variante generale al Piano Regolatore Generale approvata con atto di Del. G.R. n. 2650 del 5/11/1996 ed alcune sue varianti successivamente intervenute;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui sopra, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto che ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs 267/2000 il Direttore dei Servizi Finanziari non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta in oggetto in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria;

Visti:

la Legge regionale n. 6/2009

la Legge regionale n. 20/2000

la L.R. 19/98

la L.R. 31/02

il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in particolare l'art. 42;

Intervengono al dibattito i Consiglieri sigg. Zanni S., Bertelli A., Ferrari P. ai quali risponde l'ing. Simonini A.;

Intervengono, inoltre, i Consiglieri sigg. Nardini G., Biagi E., Barozzi D. e Malmusi A.;

Infine, intervengono i Consiglieri Galloni L. che dichiara l'astensione e Villa M. che dichiara il voto favorevole;

➤ *Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce resoconto e documento della seduta, ai sensi dell'art. 22, lettera d) della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche. Tale documento è depositato presso gli uffici della Segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta.*

Con la seguente votazione:

Presenti n. 18 Consiglieri

Astenuti n. 6 “ (Galloni L., Nardini G., Bertelli A., Malmusi A., Aratri I. e Biagi E.)

Votanti n. 12 “

Favorevoli n. 12 “

e perciò all'unanimità dei votanti

D E L I B E R A

Per le motivazione espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) Di procedere alla esclusione dai disposti degli art. 53 e 54 della L.R. n. 6 del 06.07.2009, ai sensi del comma 3 dell'art.55 della medesima legge, le seguenti zone urbanistiche e manufatti, come classificate dal vigente PRG del Comune di Spilamberto:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65 DEL 21/09/2009

- c) Zone B – perimetrata come “zona di prima espansione” relativamente alle zona caratterizzata da una organizzazione urbana ed edilizia riconoscibile ed individuabile nel tipo edilizio di villa signorile con giardino (art. 29 delle NTA del PRG);
 - d) Zone E 3.4 di rispetto ai Beni Culturali;
- 2) di evidenziare che la Legge Regionale prevede il divieto di delocalizzazione degli edifici oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione come previsti al comma 2 dell’art. 54 in particolare nelle seguenti zone D (sottozone DA1-DA2-DI1-DI2-DI3) artigianali e industriali di cui agli art. 33, 34,35,36,37 delle NTA del PRG vigente;
- 3) di sottoporre tutti gli interventi edilizi ricadenti all’interno delle aree agricole e aree speciali (art. 57 delle NTA del PRG) realizzati ai sensi dei citati art. 53 e 54 al parere della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio;
- 4) di incaricare il Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale di procedere alle dovute forme di pubblicità e consultazione della presente deliberazione, al fine di assicurare ai cittadini e associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 20/2000;
- 5) di dichiarare, con la seguente separata votazione:
- Presenti n. 18 Consiglieri
Astenuti n. 6 “ (Galloni L., Nardini G., Bertelli A., Malmusi A., Aratri I. e Biagi E.)
Votanti n. 12 “
Favorevoli n. 12 “
- e perciò all’unanimità dei votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Spilamberto lì, 14.09.2009

Oggetto: L.R. 6/2009 – Titolo III (Norme per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo) – Art. 55, comma 3 – Deliberazione comunale relativa alle limitazioni degli interventi di cui agli artt. 53 e 54 - Relazione illustrativa.

Premessa¹.

Il 22 luglio u.s. è entrata in vigore la legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 denominata “Governo e Riquilibrato del Territorio”.

La nuova legge oltre ad attuare quanto assunto nella “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 131/2005, tra Stato, Regioni e gli Enti Locali, per individuare misure che contrastino la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia” sancita il 1° aprile 2009, di cui si dirà meglio nel proseguo, apporta sostanziali riforme ad altrettante leggi regionali, tra le quali la L.R. 19/1998 (Norme in materia di Riquilibrato Urbano), la L.R. urbanistica n. 20/2000, la L.R. 31/2002 (Disciplina generale dell’Edilizia), la L.R. 37/2002 (Espropri) e la L.R. 23/2004 (norme in materia di Vigilanza e Controllo).

La collocazione quindi delle cosiddette “norme speciali anticrisi”, di cui ai citati articoli in oggetto, all’interno di un corpus normativo profondamente innovativo della più complessa strumentazione urbanistica regionale (sopra richiamata nelle leggi originali) , dà alle stesse norme una connotazione e valenza di natura anche urbanistica che deve essere necessariamente valutata in relazione agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ai quali dette norme nella loro attuazione si sovrappongono. Tale ratio la si intende chiaramente richiamata nello stesso disposto del comma 3 dell’art. 55, il quale prevede che “*i Comuni entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge, possono escludere l’applicabilità delle norme di cui agli art. 53 e 54, in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia*”.

Si ritiene pertanto che la corretta individuazione degli ambiti di applicazione delle citate norme non possa essere disgiunta da una altrettanto attenta individuazione degli ambiti o immobili per i quali tali misure “straordinarie” non siano opportune, dovendosi avere pur sempre presente i principi ed obiettivi propri del nuovo disposto legislativo che sinteticamente si possono di certo riassumere nel medesimo titolo della legge “Governo e Riquilibrato del Territorio”.

L’incentivazione quindi dei processi economici sul territorio, perseguibili anche attraverso una premialità in termini di superfici edificabili , non può non essere vista se non congiuntamente ad altrettanti processi di innovazione del patrimonio edilizio esistente, razionalizzazione dell’uso delle energie, elevazione dei livelli di sicurezza, valorizzazione dei suoli edificabili e di contro recupero dei suoli inidonei seppur antropizzati, valorizzazione e salvaguardia delle economie degli specifici ambiti territoriali, intese come insieme di valori sia economici delle attività proprie di quel territorio ma altresì valori socio-culturali storicamente presenti e maturati nel territorio stesso.

Nell’affrontare pertanto quanto disposto dal citato comma 3, l’individuazione di eventuali ambiti o immobili da escludere, al pari di quelli già individuati dalla pianificazione sovracomunale esplicitamente richiamati dalla stessa legge, per quanto sopra premesso, ovvero avendo pur sempre presente i principi generali richiamati nella medesima legge, si ritiene dover brevemente richiamare

¹ Cfr. Indicazioni applicative del 24.07.08 della Regione Emilia-Romagna.

ed evidenziare alcune specificità del nostro vigente strumento urbanistico, il PRG approvato con Del. G.R.. n. 2650 del 5/11/1996 e sue successive varianti ex art. 15 L.R. 47/78.

La Pianificazione comunale vigente in relazione ai disposti degli art. 53 e 54 della L.R. 6/09.

Il PRG di Spilamberto ha già nella propria struttura normativa (NTA) meccanismi e disposizioni di “premierità” in termini di capacità insediativa e/o usi insediabili riguardanti i vari ambiti territoriali (nella citata legge urbanistica identificabili come Zone).

Si richiamano pertanto i singoli ambiti del vigente PRG evidenziandone, a parere dello scrivente, gli effetti complessivi che le nuove disposizioni produrrebbero in tali contesti.

Per le zone residenziali di tipo B - sottozona B1 perimetrata come “zona di prima espansione” – art. 29 delle NTA. Con una variante al PRG del 2000 il Comune di Spilamberto ha assoggettato ad approfondita analisi le aree di prima espansione del Centro Storico in adempimento alle prescrizioni della Regione Emilia Romagna contenute nella delibera di approvazione della variante generale al PRG. Tale analisi ha portato a perimetrare alcune zone omogenee B-sottozona B1 assoggettandole a una disciplina specifica (art. 29 delle NTA del PRG) e individuando in particolare tre zone distinte (Zona inizi novecento caratterizzata da una organizzazione urbana ed edilizia riconoscibile ed individuabile nel tipo edilizio di villa signorile con giardino - zona anni trenta caratterizzata da una struttura urbana razionalista – area periferica). Tale disciplina conservativa del tessuto urbano si ritiene debba essere confermata e pertanto si ritiene opportuno escludere l'applicazione del piano casa in particolare relativamente alle zone di prima espansione con particolare riferimento alle zone di prima espansione di inizio novecento caratterizzate da una organizzazione urbana ed edilizia riconoscibile ed individuabile nel tipo edilizio di villa signorile con giardino.

Per quanto riguarda le Zone urbane “non residenziali” in genere (Zone D sottozone DA1-DA2-DI1-DI2-DI3), per loro natura non vocate alla residenzialità e con particolare riferimento alle zone produttive artigianali-manifatturiere si ritiene opportuno impedire la delocalizzazione in tali ambiti, dove il PRG prevede la sola possibilità di realizzare alloggi di custodia fino a un massimo di 200 mq, dei fabbricati residenziali siti in aree incongrue e/o vincolate e oggetto di demolizione e ricostruzione ai sensi del comma 2 dell'art. 54 della Legge Regionale al fine di evitare un aggravio delle compatibilità ambientali derivanti dalla compresenza di attività produttive (polvere, rumori, ecc.) e residenza.

Per le zone extraurbane e principalmente per le zone agricole (**Zone E in genere**), si dà atto che il PRG vigente consente già l'ampliamento del 20 % della SU per i fabbricati residenziali esistenti al 1993. Tutti gli interventi in area agricola devono inoltre essere comunque conformi agli indirizzi per il riassetto del paesaggio (elaborato n. 15 del PRG). Sebbene il piano casa possa portare a un incremento del 20 % della S.u.l. anziché della Superficie Utile definita dal Prg si ritiene che a fronte di una limitata ulteriore possibilità di ampliamento dovuta all'utilizzo di un differente parametro di partenza (20% di aumento della s.u.l. ovvero del 35 % in caso di demolizione e ricostruzione anziché aumento del 20 % della SU) il piano casa imponga maggiori obblighi nel perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza (normativa sismica). Per quanto sopra esposto gli incentivi premiali previsti dal piano casa potranno pertanto essere utilizzati nelle aree agricole con esclusione delle zone agricole E 3.4 (Zone agricole di rispetto ai Beni Culturali) e delle zone che già le nuove disposizioni escludono ex lege l'applicabilità degli incentivi premiali in parola. A mero titolo di informazione i suddetti ambiti / zone sono quelli di tutela naturalistica, del sistema forestale

e boschivo, degli alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nonché dei parchi ed aree protette di cui alla L. 394/91, delle aree demaniali statali, provinciali e comunali, delle aree comunque pubbliche o destinate ad opere pubbliche o ad edilizia residenziale di cui alla L. 167/62 (PEEP), delle zone classificate a rischi idrogeologico molto elevato di cui alla L. 180/98 nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di cui all'art. A3 bis della citata L.R. 20/2000.

Per tali ambiti e zone, non avendo ancora il Comune di Spilamberto un PSC adeguato alla più recente pianificazione sovracomunale si dovrà necessariamente far riferimento alla zonizzazione del vigente PTCP e ove occorra al citato PTPR. Si ritiene opportuno sottoporre alla valutazione della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio tutti gli interventi ricadenti nelle aree agricole e nelle aree speciali confermando quanto già stabilito con delibera di C.C. n. 80 del 22.12.2003.

Zone Agricole di rispetto dei Beni Culturali

Le zone E 3.4 del PRG di Spilamberto definite come zone di rispetto dei beni culturali individuano ambiti di rispetto agli edifici e complessi di valore tipologico – architettonico – ambientale ricadenti al di fuori dei Centri urbani. All'interno di tali ambiti possono coesistere edifici con categorie di intervento di tipo conservativo alla pari di fabbricati soggetti a interventi di ristrutturazione. Nella generalità dei casi e indipendentemente dalle qualità architettoniche presenti e/o riconosciute, tali fabbricati assumono un valore prettamente storico in quanto tipologicamente qualificanti un particolare sito o territorio. Lo snaturamento anche solo volumetrico che l'applicazione delle nuove norme produrrebbe su tali insediamenti o parti di essi, comporterebbe una irrimediabile perdita di valore di quella parte di territorio, valore culturale, storico, della memoria, che in quanto tale appartiene a tutta la collettività. Una siffatta perdita "collettiva" non può quindi essere colmata da alcun corrispondente valore economico indotto dalle nuove disposizioni. Si propone pertanto di escludere tali ambiti dall'applicazione delle premialità previste dalla Legge Regionale.

Conclusioni.

Per quanto sopra premesso e valutato, si ritiene quindi opportuno ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della nuova L.R. 6/2009, procedere alla esclusione dai disposti degli art. 53 e 54 della citata legge, oltre a quanto già esplicitamente escluso dalla medesima legge, delle seguenti zone urbanistiche, come classificate dal vigente PRG di Spilamberto:

- a) Zone B – sottozona B1 perimetrata come "zona di prima espansione" relativamente alle zone caratterizzate da una organizzazione urbana ed edilizia riconoscibile ed individuabile nel tipo edilizio di villa signorile con giardino (art. 29 delle NTA del PRG);
- b) Zone E 3.4 di rispetto ai Beni Culturali

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che la Legge Regionale prevede il divieto di delocalizzazione degli edifici oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione come previsti al comma 2 dell'art. 54 in particolare nelle seguenti zone D (sottozone DA1-DA2-DI1-DI2-DI3) artigianali e industriali di cui agli art. 33, 34,35,36,37 delle NTA.

Si ritiene infine opportuno sottoporre tutti gli interventi edilizi ricadenti all'interno delle aree agricole e nelle aree speciali (art. 57 delle NTA) e realizzati ai sensi dei citati art. 53 e 54 al parere della Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio, al fine di poter garantire oltre che i requisiti di legge richiesti, altresì una sempre maggiore qualità architettonica e corretto inserimento ambientale.

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale
ing. Andrea Simonini

IL PRESIDENTE

F.to VANDINI MADDALENA

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to TINARELLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata di quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Spilamberto, Li 28/09/2009

IL VICE SEGRETARIO F.to dott. TINARELLI CLAUDIO

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ **per decorrenza dei termini ai sensi di legge.**

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

E' STATA _____

Spilamberto, Li

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE F.to TINARELLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da 28/09/2009 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni.

Spilamberto, Li

IL VICE SEGRETARIO F.to dott. TINARELLI CLAUDIO

È copia conforme all'originale per uso _____

Spilamberto, Li 28/09/2009

IL FUNZIONARIO INCARICATO